

LINEA GUIDA N° 2

PROCEDURA ARTICOLO 208 D.Lgs. 152/2006 e VARIANTI

Al fine di semplificare e snellire l'azione amministrativa, occorre definire una breve linea guida per individuare quali sono le varianti agli impianti di gestione rifiuti per le quali è sufficiente una procedura più snella rispetto alla procedura individuata dall'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

Una modifica in tal senso consente di ridurre i tempi nel rilascio di provvedimenti più semplici, consentendo comunque l'acquisizione di tutti i pareri necessari.

1. Articolo 208

L'art. 208 stabilisce la procedura da seguire per il rilascio delle autorizzazioni.

Il procedimento ha una durata pari a 150 gg dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, così suddivisi:

- Entro trenta giorni convocazione di apposita conferenza di servizi, con preavviso di almeno 20 giorni
- Entro 90 giorni la conferenza dei servizi assume, a maggioranza le relative determinazioni
- Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, la Regione autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto

La conferenza 208 non è la conferenza di cui alla L. 241/90, è disciplina speciale, istruttoria e sempre in modalità sincrona.

Questa modalità va seguita sempre in caso di nuovi impianti e, ai sensi dell'art. 208 c. 19, anche per *“la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.”*

2. Varianti

Così come impostata, la norma non esclude che possano esserci varianti diverse da quelle definite sostanziali, per le quali non è necessaria la procedura di cui sopra.

Il Regolamento DPGRT 14R/2014 aveva dato la definizione di varianti sostanziali:

- a) che incidano sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
- b) che determinino un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
- c) che incidano su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute od all'igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro.

Le varianti sopra indicate non state riproposte nel DPGRT n°13R del 29/3/2017, in attesa che venissero definite a livello statale oppure venissero disciplinate dal dirigente incaricato.

Diverse Regioni italiane hanno comunque definito varianti sostanziali e/o non sostanziali nello svolgimento dei procedimenti di competenza.

Dall'art. 208 comma 19 che stabilisce che la procedura della conferenza definita dal 208 si applichi alle varianti sostanziali, deriva che questa non si applica invece alle varianti non sostanziali, per le quali quindi l'Amministrazione può definire una procedura diversa e più veloce.

3. Procedura semplificata

Come hanno fatto altri Enti, si ritiene utile individuare varianti non sostanziali e procedere secondo una modalità diversa e più veloce rispetto a quella declinata dall'art. 208, al fine di semplificare l'azione amministrativa e rendere più veloce l'approvazione di varianti che non influiscono in modo sostanziale sull'attività dell'impianto.

Prendendo spunto dalla L. 241/90, si ritiene di poter sfruttare la procedura della conferenza semplificata di cui all'art. 14 bis della L. 241/90, ovvero in modalità asincrona, adattandola al procedimento art. 208, ovvero:

- La conferenza è indetta dall'amministrazione precedente. A tal fine l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate alla modifica:
 - a) l'oggetto della determinazione da assumere e la documentazione di riferimento, già trasmessa a cura dell'azienda/SUAP;
 - b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza,

Contestualmente si procede, se del caso, alla verifica con l'Ufficio VIA ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010.

Qualora entro il termine stabilito non siano sopraggiunti pareri ovvero i pareri siano discordanti, l'amministrazione precedente procede con la convocazione della conferenza.

Il termine per la conclusione del procedimento è 90 giorni, nel caso in cui tutti i pareri siano positivi, altrimenti, in caso di necessità di convocazione della conferenza, il termine rimane pari a 150 gg.

4. Varianti sostanziali e non sostanziali

Riprendendo quindi il comma 19 e il ragionamento sotteso nel regolamento regionale del 2014, si ritiene che sia necessario un esame contestuale delle diverse competenze e normative laddove si introducano nuove attività di recupero e/o smaltimento, delle tipologie di rifiuto nuove, che non sono mai state trattate all'interno dell'impianto oppure laddove le attività vengano implementate in maniera considerevole.

In queste situazioni è necessaria una procedura che consenta un esame collegiale dell'istanza, che comprenda gli aspetti sia gli aspetti più strettamente ambientali, che quelli di salute pubblica, sicurezza sui luoghi di lavoro o urbanistici.

Risulta evidente invece che l'aumento dello stoccaggio istantaneo per una sola tipologia, una diversa disposizione delle aree o l'inserimento di un CER di merceologia simile ad altri già autorizzati, pur richiedendo un'attenta istruttoria, il parere degli organi tecnici e il rilascio di un provvedimento espresso,

non ha necessità di un esame contestuale di tutte le competenze e può quindi essere tranquillamente gestito con una procedura semplificata come quella proposta.

Riprendendo pertanto le definizioni a suo tempo introdotte da Regione Toscana e vista l'esperienza maturata nel campo delle autorizzazioni, si ritiene si possa ricorrere alla procedura semplificata di cui sopra per tutte le Varianti non sostanziali, ovvero quelle che:

- a) non incidano sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
- b) non determinino un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
- c) non incidano su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute od all'igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro.
- d) non introducano ulteriori attività, diverse rispetto a quelle già autorizzate, o la gestione di rifiuti pericolosi

Visto l'elenco sopra, sono ad esempio da ritenersi non sostanziali:

- ✓ l'introduzione di CER di merceologia analoga ad altri già autorizzati
- ✓ la modifica della disposizione degli spazi
- ✓ l'aumento dei quantitativi autorizzati nell'ambito della potenzialità già verificata in ambito VIA e nelle precedenti autorizzazioni